



COMUNE DI OTTAVIANO

Città di Pace
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N. 19 DEL 19/08/2025 SINDACO

OGGETTO:

Incendio nel Parco nazionale del Vesuvio – Interdizione con ordinanza sindacale all’accesso ad alcuni sentieri danneggiati dal fuoco.

Il Sindaco

Nella sua qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Territoriale di Protezione Civile;

VISTA la nota dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio destinata al Comune di San Giuseppe Vesuviano e al Comune di Ottaviano, n. prot. 28756/2025, con cui si richiedeva di emanare per quanto di competenza apposite Ordinanze sindacali, per interdire l’accesso, ai citati sentieri:

- n. 1 – La Valle dell’inferno;
- n. 2 – Lungo i Cognoli;
- n. 7 – Il Vallone della Profica;

sino alla bonifica delle aree percorse dal fuoco, alla verifica della stabilità arborea ivi presente al ripristino delle condizioni di sicurezza degli stessi, a tutela della pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO che sussiste l’esigenza di prevenire i danni per l’incolumità pubblica derivanti dal persistere di fenomeni pericolosi;

RITENUTO per quanto sopra esposto di preservare la pubblica incolumità e garantire il più veloce ripristino delle zone interessate dall’incendio;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs n. 1/2018 (Codice della della Protezione Civile) e, in particolare, gli articoli 3 e 6, che prevedono le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- l'art. 54 comma 2, del D. lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., che demanda al Sindaco l'assunzione di provvedimenti urgenti a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini;
- il T.U.E.L. approvato con D. lgs n. 267 del 18/8/2000 ed in particolare l'art. 54 comma 4, ai sensi del quale, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che

minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica”;

ORDINA

in relazione alla nota dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, n. prot. 28756/2025, salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all'evoluzione degli interventi di ripristino, le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

- la chiusura dei citati sentieri:
 - n. 1 – La Valle dell'inferno;
 - n. 2 – Lungo i Cognoli;

vietando l'accesso, il passaggio e lo stazionamento a persone o mezzi nelle zone di pertinenza;

- la divulgazione della presente ordinanza mediante l'affissione all'albo pretorio del Comune di Ottaviano, e la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;

DISPONE CHE

la presente ordinanza, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i. sia comunicata

- al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione;
- al Comando dei Carabinieri e al Comando dei Carabinieri Parco;
- al Comando di Polizia Municipale;
- agli uffici tecnici comunali;

COMUNICA CHE

contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al

T.A.R. Napoli o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione dell'atto medesimo.

Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza

Il Sindaco

Prof. Biagio Simonetti

Sindaco
BIAGIO SIMONETTI / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente